



Ufficio Giudice Sportivo

Decisione n. GSP18101

Data: 20/12/2018

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 17/12/2018 relativo all'incontro (13259) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Alvisè De Toni (BL) il 16/12/2018 tra Alleghe Hockey U19 (018) e Valdifiemme JTH U19 (418).

B) Precedenti:

Precedenti per Defrancesco Nicola (55854):

GSP18007 del 25/09/2018: per violazione dell' Art. 9.10.1 del Codice delle Penalità

C) Sanzione inflitta:

Squalifica per 3 giornate inflitte al giocatore **Defrancesco Nicola** (n. tessera 55854) ai sensi dell' Art.4.2 del Codice delle Penalità per violazione della regola 159, iii del Regolamento Ufficiale di Gioco .

D) Motivazione:

Defrancesco Nicola (n. tessera 55854) : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento si evince che al minuto 6,03 il predetto giocatore, durante un' azione di gioco, nel tentativo di contendere il possesso del disco ad un avversario, lo colpiva volontariamente al volto con il bastone, causandogli una ferita suturata dal medico presente con l' applicazione di tre punti.

L' arbitro fa presente che il colpo inferto non è apparso violento, ma è stato giudicato volontario.

Il giocatore che ha subito il fallo, dopo le cure prestate, riprendeva regolarmente il gioco già in occasione dei cambi di linea successivi.

Il Defrancesco Nicola veniva così punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della Regola 159, iii del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, il fallo segnalato appare grave in quanto interpretato dal direttore di gara come volontario. Inutile ricordare che l' utilizzo del bastone allo scopo di colpire intenzionalmente un avversario, per di più al volto, ancorchè nel corso di un'azione di gioco, è sempre un gesto che va severamente punito in quanto esula totalmente dal contesto di gioco e dalla pratica sportiva, rappresentando invece un atto di aggressione di estrema pericolosità in quanto diretto a ledere una zona vitale del corpo. E' anche opportuno sottolineare che le conseguenze lesive avrebbero potuto essere anche molto più gravi, ma che in tal caso il rapporto arbitrale sarebbe stato oggetto di valutazione anche da parte della giustizia penale.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Alleghe Hockey S. S. D. A R.I. (018).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi